CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	30/12/2016
Periodo temporale di vigenza	annualità 2016
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Fabrizio Costa (presidente – Segretario generale) Daniela Del Bello (componente – Dirigente P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione) Stefania Baldassari (componente – Dirigente P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione) Fabio Montanini (componente – Dirigente P.F. Lavoro e formazione)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL REGIONALE CISL FP REGIONALE UIL FPL REGIONALE
Soggetti destinatari	Personale dipendente del comparto della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:
- In data 19/12/2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale – anno 2016; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale, nella seduta del 30/12/2016, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; in data 30/12/2016 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- E' stato adottato il piano della performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazioni della Giunta regionale n. 45 del 01/02/2016 e n. 924 del 08/08/2016.
- E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009 e dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 25/01/2016.
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 ed agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

2 – <u>Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)</u>

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2016.
Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali).
In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68.** La disposizione, nel definire le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi da parte delle regioni e degli enti locali, individua un percorso guidato per recuperare gradualmente le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa.
  La nota interministeriale dell'8 agosto 2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze relativa alle modalità attuative del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge n. 68/2014, contiene le indicazioni applicative dell'articolo 4 citato e in particolare, <u>al punto 1 (pagina 3), fa salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle leggi regionali già vigenti.</u>
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11**, ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
- **articolo 10, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16**, ai sensi del quale in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e che l'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
- **articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122**, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni effettuate per effetto delle cessazioni del personale in servizio avvenute nel periodo 2011 – 2014.
- **articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**, ai sensi del quale le risorse del fondo non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e sono ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In particolare, le risorse del fondo 2016 non sono superiori a quelle del fondo 2015, al netto delle somme escluse dal vincolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, sono state consolidate, nella parte stabile del fondo, le riduzioni corrispondenti alle cessazioni degli anni 2011, 2012 e 2014, al netto delle assunzioni, determinate applicando le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 febbraio 2010, come modificate e integrate in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del fondo sono state decurtate della quota eccedente quelle determinate per l'anno 2015. Il fondo è stato inoltre ridotto in misura proporzionale al personale cessato dal servizio nell'anno 2016, riduzione determinata secondo i criteri riportati nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016.
Nella costituzione del fondo, tra le risorse variabili, sono state incluse le economie derivanti dal fondo dell'anno precedente, come chiarito dall'ARAN, con parere 30 ottobre 2012, prot. n. 23858.
Il Fondo è pertanto correttamente costituito.
Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 8.277.613,30, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni, secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.
Il contratto prevede che per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, oltre agli articoli 5 e 6 del Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del 22/06/2009, relativi rispettivamente alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità.
Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'articolo 36 del CCNL 22/01/2004, sono individuate le tipologie di cui all'allegato B) del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 23/12/2014.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), del CCNL 01/04/1999, sono previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di attività determinati. Detti compensi sono correlati a:

- attività di progettazione, direzione lavori e pianificazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- progetti finalizzati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 09/12/2014, svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziati con le risorse previste dall'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37.

Al fine di garantire il rispetto degli importi definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nel caso in cui l'ammontare dei compensi da erogare in relazione ai vari istituti contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, superi lo specifico importo negoziato nell'ambito della contrattazione del fondo per le risorse decentrate, in assenza di residui da poter specificatamente utilizzare, la quota pro capite spettante a ciascun dipendente è ridotta in misura proporzionale.
Il contratto si applica anche al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari o superiore a 12 mesi, purché abbia espletato nel corso dell'anno di riferimento una prestazione lavorativa minima pari a 60 giorni; gli oneri dovranno essere sostenuti con risorse comunitarie o di privati, mediante le quali sono state autorizzate le relative assunzioni, nel limite del 50 per cento della spesa per le stesse finalità nell'anno 2009 (articolo 9, comma 28, decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).
L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012 è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Diposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.
Il titolo II (Merito e premi) del decreto legislativo n. 150/2009, infatti, reca strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività e concorsualità anche nel riconoscimento

degli incentivi, nonché criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance e per la differenziazione delle valutazioni.
Per la concretizzazione di tali criteri sono stati adeguati i sistemi di valutazione della dirigenza e del personale non dirigente, già vigenti.
L'adeguamento è stato effettuato con il supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 22/2010 svolge le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009.
Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 45 del 01/02/2016 e n. 924 del 08/08/2016, concernenti il Piano della performance 2016 – 2018 e il relativo aggiornamento.
In particolare, tale Piano è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione".
Le specifiche disposizioni di riferimento, i criteri ed il procedimento di elaborazione, nonché la fonte dei dati, sono indicati nello stesso Piano.
Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa, e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.
L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.
Il Piano, compatibilmente con l'oggettiva complessità della materia, è stato predisposto in modo da assicurare la massima snellezza, sia a livello di linguaggio che di struttura e si compone di tre sezioni.
La prima sezione intende fornire una immagine essenziale, ma precisa, delle figure politiche del governo regionale, delle funzioni assolte dall'Ente e della struttura amministrativa grazie alla quale si esplicita l' "agire" regionale, nonché un quadro del capitale umano e delle risorse finanziarie dell'Ente.
La seconda sezione, grazie ad un utilizzo spinto degli strumenti grafici, delinea in modo estremamente intuitivo ed immediato il contesto economico-finanziario e sociale all'interno del quale le Marche si muovono.
Nella terza sezione, il nucleo principale del Piano, sono presentati gli obiettivi trasversali, strategici ed operativi della Giunta regionale, articolati per singole strutture, con i relativi indicatori di risultato annuali. Particolare rilievo viene attribuito ai suddetti obiettivi trasversali, che per loro natura, sono raggiungibili con uno sforzo comune di tutte le strutture e costituiscono una leva di miglioramento dei risultati organizzativi ed individuali verso un innalzamento del livello dei servizi alla collettività e della soddisfazione degli stakeholder.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è complessivamente pari a Euro 8.277.613,30, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004 (c.d. risorse stabili), sono pari a Euro 8.091.140,46 e corrispondono a quelle dell'anno precedente, incrementate della RIA e degli assegni ad personam dei cessati anno 2015 e ridotte per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione alle cessazioni dell'anno 2016.

- **Risorse storiche consolidate**

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004 sono pari a Euro 3.203.100,31, come dettagliato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato (voci da 1 a 10).

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 1.076.760,61, come di seguito specificato (voci da 15 a 23 del prospetto):

- incrementi per rinnovi contrattuali	Euro	752.409,12
- rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali	Euro	324.351,49

- **Altri incrementi con carattere di certezze e stabilità**

Gli altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono complessivamente pari a Euro 3.951.920,23, come di seguito specificato (voci 11, 12, 13, 14 e 24 del prospetto):

- RIA ed assegni ad personam cessati anni 2000/2009 e 2015	Euro	546.250,69
- incrementi previsti da specifiche leggi regionali	Euro	3.405.669,54

1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse di cui all'articolo 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004 (c.d. risorse variabili) sono pari a Euro 186.472,84 e sono costituite dagli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa dell'anno precedente rispetto ai relativi stanziamenti, così come disposto dal successivo comma 5 del medesimo articolo (voce n. 28 del prospetto di cui alla lettera A) al contratto), dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario, così come disposto dall'articolo 14, comma 3, del CCNL del 01/04/1999 (voce n. 27 del prospetto di cui alla lettera A) allegato al contratto), oltre che dai recuperi inerenti a produttività e retribuzione di risultato per le posizioni organizzative, conseguenti alla liquidazione di compensi ex decreto legislativo n. 50/2016 relativi ad anni precedenti (voce n. 29 del prospetto di cui all'allegato A); le risorse variabili sono state ridotte ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

Nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k), e dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del CCNL del 01/04/1999, sono state inserite le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività.

In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle finalità di seguito specificate:

- dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (voce n. 30 del prospetto), per i compensi spettanti ai professionisti per le attività di progettazione, direzione lavori e pianificazione;
- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 9 (voce n. 31 del prospetto), per i compensi spettanti ai professionisti legali.

Tali poste costituiscono delle mere "partite di giro" contabili, essendo lo stesso importo riportato nella parte dell'utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all'esercizio delle relative funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le risorse stabili del fondo per l'anno 2016 sono state decurtate di complessivi Euro 140.640,69 (voci 25 e 26 del prospetto) per effetto delle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del consolidamento di quelle di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tale importo, che corrisponde alla riduzione per effetto delle cessazioni, al netto delle assunzioni, è pari all'1,70 per cento del fondo complessivo ed è stato determinato quanto a Euro 123.653,73, relativo al alle cessazioni del periodo 2011 – 2014, applicando i criteri di calcolo definiti nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 febbraio 2010, come modificate e integrate in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013, concernenti "Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122".
Il documento interpretativo di cui sopra, nel definire i criteri per determinare la riduzione automatica delle risorse decentrate "in misura proporzionale alle cessazioni di personale", individua:
1) il riferimento temporale di applicazione;
2) le voci accessorie da ridurre;
3) le modalità di determinazione del quantum da ridurre.
In particolare la riduzione corrisponde alle cessazioni anno 2011, 2012 e 2014, al netto delle cessazioni. Le cessazioni dell'anno 2013 sono inferiori alle assunzioni e pertanto, per tale annualità, non sono state fatte decurtazioni del fondo.
Nel calcolo sono state inserite anche le unità a tempo determinato, assunte per esigenze organizzative e produttive nell'ambito delle attività collegate alla programmazione e progettazione europea, nonché a programmi inerenti il FSC, in considerazione della loro inclusione nella ripartizione del fondo.
Per quando riguarda i restanti Euro 16.986,96, concernenti la riduzione per cessazioni 2016, il criterio di calcolo applicato è stato quello di cui alla circolare MEF-RGS n. 12 del 23/03/2016 (metodo della semisomma) e di seguito specificato:

risorse stabili anno 2015	8.089.027,07
risorse variabili anno 2015	87.811,50
totale fondo anno 2015	8.176.838,57
risorse variabili non soggette al vincolo	87.811,50
totale fondo soggetto al vincolo anno 2015	**8.089.027,07**

	2015	**2016**
personale al 1/1	1.194,00	1.163,00
personale al 31/12	1.164,00	1.190,00
personale dell'anno con il metodo della semisomma	1.179,00	1.176,50
percentuale di riduzione (applicata al fondo 2015 soggetto al		**0,21**

vincolo)	
riduzione da apportare al fondo anno 2016	**16.986,96**

Le risorse variabili del fondo per l'anno 2016 sono state decurtate di Euro 4.903,80, ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, corrispondente all'importo eccedente il fondo dell'anno 2015 al netto delle risorse non soggette al vincolo (risparmi e risorse articolo 15, comma 1, lettera k), CCNL 01/04/1999).

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 8.091.140,46;
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 186.472,84;
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 8.277.613,30.

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 30/12/2016, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.
Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 5.237.224,70.
In particolare, le risorse stabili vengono impiegate per Euro 4.886.224,70 per finanziare istituti contrattuali con natura obbligatoria e a destinazione vincolata, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità varie (turni, rischio e reperibilità), retribuzione posizione e risultato minimo (10%) per posizioni organizzative ed altre professionalità, come di seguito specificato:

- progressioni orizzontali Euro 2.082.441,93
- indennità di comparto (esclusa quota 2002) Euro 550.773,44

- retribuzione posizione posizioni organizzative	Euro	1.649.126,84
- retribuzione risultato minima posizioni organizzative	Euro	164.912,68
- retribuzione posizione alte professionalità	Euro	278.667,68
- retribuzione risultato minima alte professionalità	Euro	27.866,77
- indennità varie (turni, reperibilità, rischio)	Euro	124.357,96
- indennità ex UOO-staff	Euro	8.199,12

Con riferimento ai progetti finalizzati per il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le relative risorse, pari a Euro 261.000,00 sono previste dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37.

Le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lettera k), e dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del CCNL del 01/04/1999, sono pari a Euro 90.000,00 e sono destinate a remunerare i compensi per professionisti legali e gli incentivi ex decreto legislativo n. 50/2016, come di seguito specificato:

- compensi professionisti legali	Euro	20.000,00
- compensi decreto legislativo n. 50/2016	Euro	70.000,00

2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 3.040.388,60 e sono destinate ai seguenti istituti contrattuali:

- produttività	Euro	1.863.737,01
- retribuzione risultato posizioni organizzative	Euro	164.912,32
- retribuzione risultato alte professionalità	Euro	41.382,15
- progressioni orizzontali anno 2016	Euro	185.071,66
- indennità personale di categoria D (art.17, lettera f)	Euro	575.416,33
- indennità varie (art.17, lettera d,e,f)	Euro	173.000,00
- indennità varie anno 2015 (art.17, lettera d,e,f)	Euro	30.307,28
- residuo destinato a produttività	Euro	6.561,85

2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 5.237.224,70;
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 3.040.388,60;
c) Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 8.277.613,30.

2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 8.091.140,46, vengono impiegate per Euro 4.754.280,67 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto del 28/12/2012;
c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): è stato rispettato il principio della selettività delle progressioni economiche orizzontali previste dal fondo, come risultante dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 23/11/2016.

3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Le risorse del Fondo 2016 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2015 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

	Fondo 2015	Fondo 2016
Risorse fisse	8.089.027,07	8.091.140,46
Risorse variabili	87.811,50	191.376,64
Totale Fondo	8.176.838,57	8.282.517,10
Risorse variabili non soggette al vincolo	87.811,50	188.586,23
Totale Fondo per vincolo	8.089.027,07	8.093.930,87
Riduzione per supero limite fondo 2015	-	-4.903,80
Totale Fondo per vincolo	8.089.027,07	8.089.027,07

Destinazioni non contrattate	5.091.572,91	5.237.224,70
Destinazioni contrattate	3.085.265,66	3.040.388,60
Destinazioni da regolare	-	-
Totale destinazioni	8.176.838,57	8.277.613,30

4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente sono risultate economie da riportare tra le risorse variabili del Fondo del corrente anno per complessivi Euro 43.471,33, come di seguito evidenziato.

GIUNTA REGIONALE	FONDO 2015	SPESA 2015	DIFFERENZA
produttività collettiva	2.055.000,00	2.054.977,10	22,90
posizioni organizzative	1.687.100,06	1.686.158,86	941,20
indennità risultato PO	295.916,80	295.906,22	10,58
indennità cat.D	496.375,52	493.194,29	3.181,23
indennità varie - turni SOUP 2015 (quota eccedente risorse LR)	24.247,24	24.553,40	- 306,16
indennità varie - turni SOUP 2014	3.462,87	3.462,87	-
indennità varie - rischio-reperibilità	64.866,32	64.352,63	513,69
indennità varie - accertamenti natura ispettiva	17.540,00	17.501,53	38,47
indennità varie - disagio	134.181,00	132.197,33	1.983,67
progressioni orizzontali	2.109.377,48	2.094.668,89	14.708,59
indennità ex UOO-staff	8.788,77	8.756,49	32,28
indenità di comparto	579.022,79	556.688,53	22.334,26
economie per fondo 2015	**7.475.878,85**	**7.432.418,14**	**43.460,71**
alte professionalità	277.327,41	277.327,41	-
indennità risultato AP	60.439,00	60.428,38	10,62
economie AP per fondo 2015 (vincolate per AP)	**337.766,41**	**337.755,79**	**10,62**
totale economie per fondo 2015	**7.813.645,26**	**7.770.173,93**	**43.471,33**

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Trattandosi di un fondo relativo all'anno 2016, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 5.467.898,66, a valere sulle risorse stabili del fondo, con imputazione della

spesa e dei relativi oneri riflessi a carico dei capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027 del bilancio 2016/2018, annualità 2016.
Restano da liquidare Euro 2.809.714,64, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 912.867,93, per un totale complessivo di Euro 3.722.582,57. Trattasi di salario accessorio relativo all'anno 2016, il cui pagamento viene effettuato nell'anno successivo (produttività, retribuzione di risultato posizioni organizzative ed alte professionalità, indennità varie e indennità personale di categoria D, compensi professionisti legali). Tale onere trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti a carico dei capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027 del bilancio 2016/2018, annualità 2016; secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziate nell'esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo.
I compensi per i professionisti legali ancora da liquidare, pari a Euro 26.460,00 (al lordo degli oneri riflessi), sono quelli relativi all'anno 2016, il cui onere è finanziato con le risorse accertate e riscosse sui capitoli di entrata 1305020042 e 1305020045 della medesima annualità.

Ancona, lì 30 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DELLA P.F. ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA
REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(Dott.ssa Daniela Del Bello)

Regione Marche
Il Collegio dei Revisori
Verbale n. 07/2016

Oggetto: *Parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 40bis D. Lgs. 165/2001 e smi sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge inerenti i contratti collettivi decentrati integrativi della* ***Giunta della Regione Marche*** *con riferimento alla costituzione del Fondo del salario accessorio del* ***personale non dirigente dell'anno 2016***

Il giorno 27 dicembre 2016 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Gianni Ghirardini (Presidente), dott. Luciano Fazzi e dott. Giuseppe Mangano.
Il Collegio ha ricevuto la richiesta di parere in data 23 dicembre 2016 ed ha esaminato l'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per il **personale non dirigente** relativo all'annualità 2016 sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali il 19/12/2016.
Il Collegio ha altresì ricevuto il 23/12/2016 la Relazione illustrativa e tecnico finanziaria del contratto decentrato integrativo.
La Delegazione trattante di parte pubblica è composta dal Segretario Generale con funzioni di Presidente (dott. Fabrizio Costa), dal Dirigente PF amministrazione del personale (dott.ssa Daniela Del Bello), dal Dirigente PF sistemi informativi (dott.ssa Stefania Baldassarri) e dal Dirigente PF lavoro e formazione (dott. Fabio Montanini) come da Delibera Giunta Regionale n. 1040 del 23/11/2015: per la parte sindacale vi sono le RSU della Regione Marche CGIL, CISL e UIL ammesse e firmatarie.
Il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2016 della Giunta della Regione Marche ammonta ad euro 8.277.613,30 (di cui euro 8.091.140,46 come risorse stabili ed euro 186.472,84 come risorse variabili) iscritto al capitolo 2011010005: sono stati quantificati in euro 2.127.547,45 gli oneri riflessi nonché in euro 703.597,13 la conseguente Irap, rispettivamente iscritti nei capitoli 2011010016 e 2011010027 del bilancio 2016.
Al Collegio è consegnata la bozza di costituzione del Fondo per le risorse decentrate: detto Fondo sarà formalmente costituito al momento che la Giunta autorizzerà la sottoscrizione del contratto. Il responsabile della PF dott.ssa Maria Di Bonaventura ha attestato la copertura finanziaria. Le risorse che costituiscono il Fondo sono imputate alla Missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di

gestione e di controllo" – Programma 1.10 "Risorse umane ".

Il Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 150/2009 è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 01/02/2016 e n. 924 del 08/08/2016.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 33/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 25/01/2016.
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 ed agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013.
La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.
Il Collegio ha acquisito le evidenze contabili dalle quali si prende atto che sono rispettati gli equilibri di bilancio totali e di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa.

Tutto sopra considerato, il Collegio dei Revisori

Premesso

a) che l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal Collegio dei Revisori, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti*";
b) che l'art. 40, comma 3-sexsies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal Mef di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40bis, comma 1 del presente Decreto*";
c) che l'art. 4, comma 1 del CCNL del 1 aprile 1999, dispone che "*in ciascun ente le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17*";
d) che l'art. 5, comma 3 del CCNL dell'1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, prevede che "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo*

definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

e) che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies, l'eventuale recupero sarà operato nell'ambito della sessione negoziale successiva;

Esaminata la documentazione ricevuta, ed in particolare la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi del personale dipendente del comparto della Giunta della Regione Marche per l'annualità 2016;

Vista l'ipotesi di contratto decentrato annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 del personale non dirigente della Giunta della Regione Marche;

Vista la Circolare n. 12 del 23/03/2016 della RGS che, tra l'altro, ha indicato che l'importo del Fondo 2016 deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. Il Fondo del 2016 risulta come da prospetto riepilogativo che segue:

	Fondo 2015	Fondo 2016
A Risorse fisse	8.089.027,07	8.091.140,46
B Risorse variabili	87.811,50	186.472,84
C = A + B Totale Fondo	**8.176.838,57**	**8.277.613,30**
D Risorse variabili non soggette al vincolo	87.811,50	188.586,23
E = C - D Totale Fondo per vincolo	**8.089.027,07**	**8.089.027,07**

Destinazioni non contrattate	5.091.572,91	5.237.224,70
Destinazioni contrattate	3.085.265,66	3.040.388,60
Destinazioni da regolare	-	-
Totale destinazioni	**8.176.838,57**	**8.277.613,30**

Verificato

a) che dalla "Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria" sono redatte secondo lo schema definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012;
b) che per effetto del comma 456 dell'art. 1 legge 14/2013 (Legge di stabilità 2014) con riferimento alle riduzioni da apportare ai fondi contrattuali la statuizione dell'art. 9, comma 2bis, DL 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 01.01.2015;
c) che l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

CERTIFICA la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa **dell'anno 2016 del personale non dirigente** della Giunta della Regione delle Marche con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Ancona, lì 27 dicembre 2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gianni Ghirardini (Presidente)

Dott. Luciano Fazzi

Dott. Giuseppe Mangano